

**L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
NELLE SCUOLE PUBBLICHE**

Sedi Inail di Torino Sud, Moncalieri e Pinerolo

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CHE COS'E' L'INAIL?

- E' UN'ASSICURAZIONE **OBBLIGATORIA**
- I CUI PROTAGONISTI SONO:
 - **I DATORI DI LAVORO** CHE PAGANO I PREMI ASSICURATIVI
 - **I LAVORATORI** CHE PERCEPISCONO LE PRESTAZIONI DI LEGGE IN CASO DI INFORTUNIO
 - **L'INAIL** CHE INCASSA I PREMI ED EROGA LE PRESTAZIONI DI LEGGE
- IL CUI OGGETTO E' LA **PRESA IN CARICO DEL LAVORATORE** AL VERIFICARSI DI UN INFORTUNIO O DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE

LE FONTI NORMATIVE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI

- ART. 38 DELLA COSTITUZIONE
- D.P.R. 1124 DEL 30/06/65, DETTO **TESTO UNICO (T.U.)**
- D. LGS. 38/2000
- D.LGS.81/2008, DETTO **TESTO UNICO SICUREZZA** MODIFICATO DAL D.LGS. 106/2009
- D.M. 10/10/1985 (**RELATIVO ALLA TUTELA DEI DIPENDENTI STATALI**)

LE FINALITÀ E I CARATTERI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI

FINALITÀ:

- GARANTIRE **PROTEZIONE ECONOMICA E SANITARIA** ALL'INFORTUNATO/TECNOLOGICO
- GARANTIRE **ASSISTENZA ECONOMICA AI SUPERSTITI** DEL LAVORATORE DECEDUTO

CARATTERI:

- **OBBLIGATORietà** DELL'ASSICURAZIONE (RAPPORTO OPE LEGIS)
- AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI

I SOGGETTI ASSICURATI IN BASE ALL'ART. 4 T.U. 1124/65

I LAVORATORI ASSICURATI SONO I SOGGETTI CHE PRESTANO

- IN MODO PERMANENTE O AVVENTIZIO, CIOÈ NON OCCASIONALE
- ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE ALTRUI
- UN' OPERA MANUALE
- RETRIBUITA

TRA I SOGGETTI ASSICURATI, L'ART. 4 T.U. 1124/65 PREVEDE **ANCHE**

- **INSEGNANTI E ALUNNI**
- **ALLIEVI ED ISTRUTTORI**

LA TUTELA ASSICURATIVA NEL SETTORE PUBBLICO

OLTRE AI SOGGETTI ASSICURATI PREVISTI DALL'ART. 4 DEL T.U. 1124/65

- L'ART. 9 DEL T.U. 1124/65 STABILISCE CHE FRA I DATORI DI LAVORO SOGGETTI AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI **SONO COMPRESI LO STATO E GLI ENTI PUBBLICI**
- L' ART. 127 DEL T.U. 1124/65 STABILISCE CHE FRA I LAVORATORI TUTELATI DALL'INAIL SONO COMPRESI ANCHE I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONI STATALI (SE ADDETTI A LAVORAZIONI PROTETTE)

**NE CONSEGUE PERTANTO CHE LA TUTELA INAIL
SI ESTENDE ANCHE AI PUBBLICI DIPENDENTI**


LE MODALITÀ DELLA TUTELA ASSICURATIVA NEL SETTORE PUBBLICO

L'ART. 127 DEL T.U. 1124/65 STABILISCE CHE "PER I DIPENDENTI DELLO STATO L'ASSICURAZIONE PUÒ ESSERE ATTUATA CON FORME PARTICOLARI DI GESTIONE" ALTERNATIVE A QUELLA ORDINARIA

QUESTA FORMA PARTICOLARE SI CHIAMA "**GESTIONE PER CONTO**" DELLO STATO E PREVEDE CHE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO :

- **NON CORRISPONDONO** ALCUN PREMIO ASSICURATIVO ALL'INAIL
- **RIMBORSANO** LE PRESTAZIONI EROGATE (ECONOMICHE E SANITARIE) E **CONCORRONO** IN MODO FORFETTARIO ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALL'INAIL PER LA GESTIONE DEGLI INFORTUNI TRATTATI

IL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE PER CONTO



L'INAIL **GESTISCE IL CASO** DAL PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO E MEDICO-LEGALE EFFETTUANDO GLI ACCERTAMENTI ISTRUTTORI DI RITO A DIFFERENZA DALLA GESTIONE ORDINARIA, **SE L'INFORTUNIO È REGOLARE**, QUINDI INDENNIZZABILE, L'INAIL

- NON EROGA LE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE PER I GIORNI DI ASSENZA DAL LAVORO (CHE SONO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA E CHE **NON SONO MAI PREVISTE PER GLI ALUNNI** PER I QUALI NON VI È MANCATO GUADAGNO IN CASO DI ASSENZA DA SCUOLA)
- IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE EROGA, **ANCHE** A FAVORE DEGLI ALUNNI, LE RELATIVE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE CHE VERRANNO RIMBORSATE DALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA

LE ATTIVITÀ PROTETTE PREVISTE DALL'ART. 1 T.U.1124/65

SONO PROTETTE DALL'ASSICURAZIONE INAIL

- TUTTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN CUI LE PERSONE SONO **ADDETTE A MACCHINE** NON DIRETTAMENTE MOSSE DA CHI LE USA (ES. MACCHINE ELETTRICHE, A PRESSIONE , TERMICHE, ECC...)
- QUELLE **ESPRESSAMENTE PREVISTE** DALL'ART.1.T.U. IN UN ELENCO DI 28 LAVORAZIONI TRA CUI, AD ES., L'EDILIZIA , GLI SCAVI, LE DEMOLIZIONI, LE PULIZIE, ECC... CHE SONO TUTELATE A PRESCINDERE DALL'UTILIZZO DI MACCHINE

LE ATTIVITA' PROTETTE NELLA SCUOLA

IN AMBITO SCOLASTICO SONO QUINDI ASSICURATE

- TUTTE LE ATTIVITÀ CHE POSSANO ESSERE CONSIDERATE **ESPERIENZE ED ESERCITAZIONI PRATICHE COMPIUTE DA INSEGNANTI ED ALUNNI** (ART.1 T.U., PUNTO 28)
- TUTTE LE ATTIVITÀ **COMPIUTE DAL PERSONALE NON DOCENTE** CHE RIENTRINO NELLA PREVISIONE DELL'ART.1 T.U.

I SOGGETTI ASSICURATI

GLI INSEGNANTI E GLI ALUNNI

LA TUTELA DI ALUNNI ED INSEGNANTI , GIA' PREVISTA DAL T.U. 1124/65, SI È PROGRESSIVAMENTE ESTESA NEGLI ULTIMI ANNI.

IN PARTICOLARE LE **CIRCOLARI INAIL 28/2003, 79/2004 E 19/2006** HANNO CHIARITO ALCUNI DUBBI INTERPRETATIVI RELATIVI ALL'EFFETTIVA TUTELA DI ALUNNI ED INSEGNANTI NEI CASI PRATICI PIÙ FREQUENTI

I SOGGETTI ASSICURATI

GLI INSEGNANTI

A) REQUISITI PER L'ASSICURABILITÀ DEGLI INSEGNANTI

- SE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ **FANNO USO DI MACCHINE ELETTRICHE** COME, AD ES., VIDEOTERMINALI, COMPUTER, FOTOCOPIATRICI, VIDEOREGISTRATORI, MANGIANASTRI, PROIETTORI ECC..., OVVERO SE FREQUENTANO UN AMBIENTE ORGANIZZATO OVE SONO PRESENTI LE SUDDETTE MACCHINE;
- SE SONO **DIRETTAMENTE ADIBITI** ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ:
 1. ESERCITAZIONI PRATICHE;
 2. ESPERIENZE TECNICO-SCIENIFICHE;
 3. ESERCITAZIONI DI LAVORO

I SOGGETTI ASSICURATI

GLI INSEGNANTI

B) L'ASSICURABILITÀ DELL'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

TRA LE ATTIVITÀ PROTETTE **RIENTRA ANCHE QUELLA DI SOSTEGNO**, CHE SI CONFIGURA COME TEORICO-PRATICA, IN QUANTO COMPRENDE ESERCITAZIONI PEDAGOGICHE E PRATICHE SVOLTE NEI DIVERSI MOMENTI DELLA GIORNATA.

L'ATTIVITÀ DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO, COME DELINEATA DALL'ART. 13 COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE 104/1992, **COMPORTE INFATTI UN RISCHIO LEGATO NON SOLO ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**, MA ANCHE ALLE CONDIZIONI PSICO-FISICHE DEGLI ALUNNI CUI È DESTINATA

I SOGGETTI ASSICURATI

GLI INSEGNANTI

C) DOCENTE ACCOMPAGNATORE

PER QUANTO RIGUARDA INFINE IL CASO DELL'INSEGNANTE CHIAMATO AD ACCOMPAGNARE GLI ALUNNI DURANTE UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE O DI INTEGRAZIONE DELLA PREPARAZIONE DI INDIRIZZO, SI PRECISA CHE LA TUTELA ASSICURATIVA **OPERA A CONDIZIONE CHE IL VIAGGIO RIENTRI FRA QUELLI PROGRAMMATI NEL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA.**

I SOGGETTI ASSICURATI

ALUNNI ED ALLIEVI DEI CORSI PROFESSIONALI

A) REQUISITI PER L'ASSICURABILITÀ

GLI STUDENTI SONO ASSICURATI **SOLTANTO** SE SVOLGONO LE ATTIVITÀ INDICATE AL PUNTO 28 DELL'ART. 1 DEL T.U. 1124/65

L'ATTIVITÀ LUDICA SVOLTA DAI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE, A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO PER GLI INSEGNANTI, NON È STATA FINORA CONSIDERATA ASSIMILABILE ALLE ESERCITAZIONI PRATICHE, PERTANTO **GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE NON RIENTRANO** IN NESSUN MODO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO.

I SOGGETTI ASSICURATI

ALUNNI ED ALLIEVI DEI CORSI PROFESSIONALI

B) LA TUTELA DEI LABORATORI LINGUISTICI E DI INFORMATICA

LE LEZIONI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DI LINGUA STRANIERA PREVISTE A PARTIRE DALLA SCUOLA PRIMARIA PREVEDONO NORMALMENTE ESERCITAZIONI PRATICHE **NON OCCASIONALI** ATTUATE CON L'AUSILIO DI MACCHINE ELETTRICHE (VIDEOTERMINALI, COMPUTER, STRUMENTI DI LABORATORIO, ECC...)

LA **CIRCOLARE INAIL N. 79 DEL 17 NOVEMBRE 2004** HA CHIARITO CHE GLI INFORTUNI AVVENUTI DURANTE QUESTE ESERCITAZIONI **SONO TUTELATI** IN QUANTO LE STESSE RIENTRANO TRA LE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 28 DEL T.U. 1124/65

I SOGGETTI ASSICURATI

ALUNNI ED ALLIEVI DEI CORSI PROFESSIONALI

C) LA TUTELA DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

DATO CHE **IL RISCHIO DI INFORTUNIO** CONNESSO CON LE ESERCITAZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE **È LO STESSO** TANTO NELLA SCUOLA PRIMARIA (EX ELEMENTARE) QUANTO IN QUELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX MEDIA INFERIORE)

LA **CIRCOLARE INAIL N. 19 DEL 4 APRILE 2006** HA RIBADITO CHE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PUBBLICA E PRIVATA, OLTRE CHE PER GLI INFORTUNI CHE SI VERIFICANO NEL CORSO DELLE LEZIONI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DI LINGUA STRANIERA, **SONO ASSICURATI** ANCHE PER QUELLI CHE SI VERIFICANO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI DI "SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE".

I SOGGETTI ASSICURATI

I TIROCINANTI

IN CASO DI **TIROCINIO** PRESSO UN'AZIENDA IL **PROPONENTE** (CHE PUÒ ANCHE ESSERE LA SCUOLA O L'UNIVERSITÀ) **ASSUME I COMPITI DEL DATORE DI LAVORO** IN PARTICOLARE:

- **ASSICURA** IL TIROCINANTE ALL'INAIL
(SE IL PROPONENTE È UN ENTE PUBBLICO, LA SCUOLA O L'UNIVERSITÀ IL TIROCINANTE È ASSICURATO CON LA FORMA DELLA GESTIONE PER CONTO)
- **DENUNCIA** ALL'INAIL L'EVENTUALE INFORTUNIO DEL TIROCINANTE
- IN CASO DI INFORTUNIO **L'AZIENDA OSPITANTE** DEVE "**SEGNALARE**" IL FATTO **SIA ALL'INAIL CHE AL PROPONENTE** (CHE HA L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA) MA LA LEGGE NON STABILISCE LA FORMA DI QUESTA SEGNALAZIONE

L'INFORTUNIO SUL LAVORO

È **L'OGGETTO** DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL:

RAPPRESENTA L'EVENTO AL CUI VERIFICARSI SCATTA

AUTOMATICAMENTE

LA TUTELA ASSICURATIVA IN BASE AL PRINCIPIO

DELL'AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI SANCITO

DALL'ART. 67 DEL T.U. 1124/65

L'INFORTUNIO SUL LAVORO

NOZIONE

AI SENSI DELL'ART. 2 DEL T.U. 1124/65, L'ASSICURAZIONE COMPRENDE TUTTI I CASI DI INFORTUNIO AVVENUTI PER:

- **CAUSA VIOLENTA**
- **IN OCCASIONE DI LAVORO**
- **DA CUI SIA DERIVATA UNA LESIONE CHE ABBIA DETERMINATO:**
 - LA MORTE
 - UNA **INABILITÀ PERMANENTE** AL LAVORO, ASSOLUTA O PARZIALE
 - UNA **INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA** CHE COMPORTI L'ASTENSIONE DAL LAVORO PER PIÙ DI TRE GIORNI

L'INFORTUNIO SUL LAVORO

LA CAUSA VIOLENTA

LA CAUSA VIOLENTA

- È **ESTERNA** ALLA PERSONA DEL LAVORATORE (QUINDI LEGATA ALL'AMBIENTE DI LAVORO)
- AGISCE **RAPIDAMENTE** A DANNO DEL LAVORATORE PROVOCANDOGLI LA LESIONE
- AGISCE IN MODO **EFFICIENTE** (CIOÈ IDONEO) A PROVOCARE LA LESIONE RICONTRATA

L'INFORTUNIO SUL LAVORO

L'OCCASIONE DI LAVORO

UN INFORTUNIO PUÒ DIRSI AVVENUTO IN OCCASIONE DI LAVORO **QUANDO È STATO IL LAVORO A DETERMINARE IL RISCHIO** DI CUI L'INFORTUNIO È CONSEGUENZA

IL LAVORATORE È QUINDI TUTELATO

- SIA QUANDO SI ESPONE AI **RISCHI PROPRI** DELLA SUA ATTIVITÀ LAVORATIVA
- SIA QUANDO, PER **RAGIONI COMUNQUE RICONDUCEBILI AL PROPRIO LAVORO**, SI ESPONE A RISCHI GENERICI NON DIRETTAMENTE CONNESSI ALLE SUE MANSIONI

L'INFORTUNIO SUL LAVORO

LA LESIONE


LA LESIONE E'

OGNI ALTERAZIONE FISICA O PSICHICA DELL'ORGANISMO DEL LAVORATORE SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DALLA QUALE DERIVI:

- UNA **INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA** CHE COMPORTI UN'ASSENZA DAL LAVORO SUPERIORE A TRE GIORNI
- UNA **INABILITÀ PERMANENTE ASSOLUTA O PARZIALE**
- LA **MORTE**

L'INFORTUNIO IN ITINERE

ART.12 D.LGS 38/2000



DAL 2000 È TUTELATO ANCHE L'INFORTUNIO AVVENUTO, IN ORARI COMPATIBILI CON L'INIZIO E LA FINE DELL'ORARIO DI LAVORO, DURANTE IL **NORMALE** PERCORSO DI ANDATA E RITORNO

- DAL **DOMICILIO** DEL LAVORATORE AL **LUOGO DI LAVORO** E VICEVERSA
- DAL **LUOGO DI LAVORO A QUELLO IN CUI VIENE CONSUMATO IL PASTO** E VICEVERSA

L'EVENTO È TUTELATO **ANCHE SE È AVVENUTO UTILIZZANDO UN MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO** PURCHÉ IL SUO UTILIZZO SIA **NECESSITATO**

L'INFORTUNIO IN ITINERE

NELLA SCUOLA

POSSONO RIENTRARE NELL'ASSICURAZIONE INAIL GLI INFORTUNI IN ITINERE OCCORSI :

- AL **PERSONALE NON DOCENTE** (I DIPENDENTI "AMMINISTRATIVI" DELLA SCUOLA)
- AGLI **INSEGNANTI, SE** CONSIDERATI **SOGGETTI ASSICURATI** SECONDO I CRITERI ILLUSTRATI IN PRECEDENZA

GLI ALUNNI

NON SONO MAI ASSICURATI PER GLI INFORTUNI IN ITINERE

LE PRESTAZIONI INAIL

CARATTERISTICHE

I CRITERI CHE REGOLANO L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INAIL SONO I SEGUENTI

- **AUTOMATICITÀ** DELLE PRESTAZIONI ANCHE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
- **IRRINUNCIABILITÀ**, INCEDIBILITÀ, IMPIGNORABILITÀ, INSEQUESTRABILITÀ DEL CREDITO (TRANNE CHE PER LE SPESE GIUDIZIARIE INERENTE LA LEGISLAZIONE INFORTUNISTICA)
- **NULLITÀ** DI OGNI PATTO INTESO AD ELUDERE IL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ O A DIMINUIRNE LA MISURA
- LE PRESTAZIONI **NON COMPETONO IN CASO DI SIMULAZIONE** DI INFORTUNIO O DI DOLOSO AGGRAVAMENTO DELLE CONSEGUENZE

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO

OBBLIGHI DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO

AL VERIFICARSI DI UN INFORTUNIO

- **IL LAVORATORE DEVE DARE SUBITO NOTIZIA AL PROPRIO DATORE DI LAVORO** DI QUALSIASI INCIDENTE, ANCHE LIEVE, OCCORSOGLI: SE NON LO FA PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER I GIORNI ANTECEDENTI (ART. 52 T.U. 1124/65)
- **IL DATORE DI LAVORO DEVE DENUNCIARE ALL'INAIL** TUTTI GLI INFORTUNI CON PROGnosi SUPERIORE AI TRE GIORNI, ENTRO **DUE GIORNI** DALLA DATA DI RICEVIMENTO DEL CERTIFICATO MEDICO, **INDIPENDENTEMENTE DA OGNI SUA VALUTAZIONE** (ART. 53 T.U. 1124/65)

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO

MODALITÀ OPERATIVE

- LA DENUNCIA DEVE ESSERE **PRESENTATA ENTRO 48 ORE** DALLA RICEZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO **SOLAMENTE** SE LA PROGNOSE CONTENUTA **SUPERA IL TERZO GIORNO** SUCCESSIVO ALL'INFORTUNIO
- **SE LA PROGNOSE** CONTENUTA NEL CERTIFICATO MEDICO **NON SUPERA IL TERZO GIORNO** SUCCESSIVO ALL'INFORTUNIO **NON DEVE ESSERE PRESENTATA LA DENUNCIA ALL'INAIL** PERCHÉ LA PROGNOSE NON SUPERA IL PERIODO MINIMO INDENNIZZABILE (C.D. FRANCHIGIA)

ES. SE L' INFORTUNIO AVVIENE IL **10 MARZO** LA DENUNCIA ALL'INAIL È **OBBLIGATORIA SOLO SE LA PROGNOSE RAGGIUNGE O SUPERA** IL GIORNO **14 MARZO**, ALTRIMENTI NON VA MAI PRESENTATA

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO

ULTERIORI MODALITÀ OPERATIVE

- QUANDO L'INFORTUNIO HA PRODOTTO LA MORTE O VI SIA PERICOLO DI MORTE, LA DENUNCIA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON TELEGRAMMA ENTRO 24 ORE
- UNA COPIA DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO DEVE ESSERE **INVIATA ANCHE ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA** DEL COMUNE IN CUI È AVVENUTO L'INFORTUNIO (ART. 54 T.U. 1124/65)
- SE IL DATORE DI LAVORO NON PROVVEDE ALLA DENUNCIA, **IL LAVORATORE PUÒ PROVVEDERE DIRETTAMENTE**
- **LA VIOLAZIONE** DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO COMPORTA **L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA**

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO


MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO È **NORMALMENTE REDATTA IN PIÙ COPIE** (DI CUI UNA PER LA PUBBLICA SICUREZZA) SU UN **MODULO CARTACEO INAIL** DA PRESENTARE ENTRO 48 ORE DALLA RICEZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO **ALLA SEDE INAIL COMPETENTE IN BASE ALLA RESIDENZA** DELL'INFORTUNATO TRAMITE

- RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO
- FAX
- POSTA CERTIFICATA
- CONSEGNA MANUALE ALLO SPORTELLO LAVORATORI DELLA SEDE

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO

LA DENUNCIA ON LINE



LE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI FRA UTENTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (D.LGS 82/2005; D.L. 82/2005–ART. 38, COMMA 5 CONVERTITO CON L. 122/2010 E DPCM 22 LUGLIO 2011) PREVEDONO UNA **PROGRESSIVA OBBLIGATORIETÀ DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE** DIRETTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO SCADENZE DECISE DALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI.

NELLA PROGRAMMAZIONE EFFETTUATA DALL'INAIL, LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DENUNCIA D INFORTUNIO DIVENTERÀ OBBLIGATORIA A PARTIRE DAL MESE DI GIUGNO 2013

LA SANZIONE PER OMESSA DENUNCIA

ARTICOLO 53 DEL T.U.1124/65



IN CASO DI **MANCATA O TARDIVA DENUNCIA**

L'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 53 T.U. 1124/65 **PREVEDE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA**

LA LEGGE FINANZIARIA DEL 2007 (L. 298 DEL 2006) HA QUINTUPLICATO LA MISURA DELLE **SANZIONI** CHE VARIANO

DA UN MINIMO DI € 1.290 AD UN MASSIMO DI € 7.745

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO NELLA SCUOLA

IL PERSONALE NON DOCENTE

DEVONO ESSERE DENUNCIATI ALL'INAIL

TUTTI GLI INFORTUNI COMPRESI QUELLI IN ITINERE

**OCCORSI AL PERSONALE NON DOCENTE ALLE DIRETTE DIPENDENZE
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO IN QUANTO SI TRATTA**

- DI LAVORATORI TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 4 T.U. 1124/65
- DI LAVORATORI NORMALMENTE ADIBITI AD ATTIVITÀ TUTELATE AI SENSI DELL'ART. 1 T.U. 1224/65

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO NELLA SCUOLA

GLI INSEGNANTI

DEVONO ESSERE DENUNCIATI ALL'INAIL GLI INFORTUNI OCCORSI

AI DOCENTI SOLAMENTE SE L'INSEGNANTE INFORTUNATO

È TUTELATO AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E 4 T.U. 1124/65

(CIOÈ SE UTILIZZA ABITUALMENTE MACCHINE ELETTRICHE O SE È ABITUALMENTE ADDETTO AD ESERCITAZIONI TECNICO PRATICHE, DI LABORATORIO, ECC...)

SE È TUTELATO PER LE ATTIVITÀ ABITUALMENTE SVOLTE, ALLORA L'INSEGNANTE È TUTELATO **ANCHE** NEI CONFRONTI DELL'INFORTUNIO IN ITINERE CHE IN QUESTO CASO ANDRÀ QUINDI **DENUNCIATO ALL'INAIL**

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO NELLA SCUOLA

GLI ALUNNI

DEVONO ESSERE DENUNCIATI ALL'INAIL GLI INFORTUNI OCCORSI

AGLI ALUNNI SOLAMENTE SE QUESTI SVOLGONO LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL

PUNTO 28 DELL'ART. 1 T.U. 1124/65

(CIOÈ SE L'INFORTUNIO È AVVENUTO NEL CORSO DI ESERCITAZIONI PRATICHE, DI EDUCAZIONE MOTORIA O DURANTE ATTIVITÀ A QUESTE ASSIMILATE)

NON DEVONO MAI ESSERE DENUNCIATI GLI INCIDENTI OCCORSI **DURANTE LA**

NORMALE ATTIVITÀ DIDATTICA O RICREATIVA (ES. LA CADUTA ACCIDENTALE IN


AULA O DURANTE L'INTERVALLO) PERCHÉ IMPUTABILI AD **ATTIVITÀ NON**

PREVISTE DALL'ART. 1 DEL T.U. 1124/65

PER LE STESSE RAGIONI, **NON DEVONO MAI ESSERE DENUNCIATI GLI**

INFORTUNI IN ITINERE OCCORSI AGLI ALUNNI

IL SITO www.inail.it



NEL SITO INTERNET DELL'INAIL **È PRESENTE UNA BANCA DATI** RELATIVA ALLE DIMENSIONI DEL FENOMENO INFORTUNISTICO (RELATIVA ANCHE ALLA GESTIONE PER CONTO DELLO STATO ED AGLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PUBBLICHE), **SONO DISPONIBILI APPROFONDIMENTI** DEGLI ARGOMENTI TRATTATI E SI POTRANNO **TROVARE GLI AGGIORNAMENTI** RELATIVI

- AGLI OBBLIGHI DI LEGGE
- ALL'IMPIANTO SANZIONATORIO
- ALLA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO